



All. 3 → *Schema tipo di contratto per attività di consulenza.*

All. 5 → *Prospetto dei costi per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 6 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 13 → *Prospetto di ripartizione delle quote spettanti al personale che ha partecipato.*

ARTICOLO 5 – CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA O DI SPERIMENTAZIONE

1. L'Ateneo può stipulare convenzioni o contratti, con soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di ricerche o di sperimentazioni che implicino l'utilizzo di locali, attrezzature e mezzi nonché l'attività di personale, in termini di cofinanziamento dell'Ateneo.
2. Le convenzioni e i contratti vengono attuati sulla base di un determinato e concordato programma di ricerca o di sperimentazione, normalmente allegato al contratto.
3. Le convenzioni o i contratti possono prevedere che il terzo contraente renda disponibili, oltre alle risorse finanziarie, anche personale, locali, beni e servizi per lo svolgimento delle ricerche o delle sperimentazioni.

ALLEGATI

All. 1 → *Schema tipo di contratto per attività di ricerca.*

All. 2 → *Schema tipo di contratto per attività di sperimentazione clinica.*

All. 5 → *Prospetto dei costi per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 6 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di ricerca/sperimentazione/consulenza/ formazione.*

All. 13 → *Prospetto di ripartizione delle quote spettanti al personale che ha partecipato.*

ARTICOLO 6 – CONTRATTI CON L'UNIONE EUROPEA

1. Per i contratti con l'Unione Europea si applica la specifica normativa in materia e gli stessi sono stipulati sulla base degli appositi schemi tipo predisposti dalla Commissione Europea.
2. I contratti con l'Unione Europea sono di norma assimilabili ai contributi di ricerca di cui all'articolo 7.

ALLEGATI

All. 11 → *Prospetto di ripartizione per contributo di ricerca.*

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTI DI RICERCA

1. Si intendono come contributi di ricerca le somme erogate da un ente pubblico o privato all'Ateneo o a sue strutture come aiuto finanziario per ricerche di tipo istituzionale, con il solo vincolo di fornire all'ente finanziatore un rapporto finale di ricerca, comprensivo di rendiconto finanziario, e di citare l'ente finanziatore nelle pubblicazioni sui risultati delle ricerche stesse. I contributi di ricerca così



Università degli Studi di Pavia

definiti, se non espressamente previsto, escludono l'erogazione di compensi al personale docente dell'Ateneo.

2. Tutti indistintamente i finanziamenti per la ricerca erogati dal MIUR, da altri Ministeri o enti pubblici, italiani, stranieri o comunitari, vanno considerati alla stregua dei contributi di ricerca; ad essi, salvo che sia vietato esplicitamente o non consentito dalla metodologia di rendicontazione (come nel caso del PRIN), si applica il prelievo della quota per spese generali dell'Ateneo di cui al comma successivo.
3. Sui contributi di ricerca, al netto delle spese di investimento, l'Amministrazione dell'Ateneo preleverà, a copertura delle spese generali, una quota del 5%, fatti salvi diversi limiti o divieti da parte dell'Ente finanziatore.

ALLEGATI

All. 11 → *Prospetto di ripartizione per contributo di ricerca.*

ARTICOLO 8 – CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA

Per cessione di risultati di ricerca si intende il trasferimento oneroso a soggetto esterno dei risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca, di cui l'Ateneo abbia la piena disponibilità. Nel caso di risultati brevettabili, alla cessione si devono applicare le norme contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

ALLEGATI

All. 7 → *Prospetto costi per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale.*

All. 8 → *Prospetto di ripartizione del corrispettivo per attività di consulenza/cessione risultati di ricerca/formazione a titolo individuale.*

All. 14 → *Norme e principi contenuti nel Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.*

ARTICOLO 9 – CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

1. Le prestazioni di attività di formazione concernono la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione e a tirocini che impegnino personale dell'Ateneo ed eventualmente anche docenti esterni, utilizzando fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati, con o senza il contributo degli stessi destinatari della formazione, nonché ogni altra attività, avente per oggetto la didattica, che non rientri nell'attività istituzionale dell'Ateneo, come tale regolamentata.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo non possono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività proprie dell'Ateneo, ovvero configurarsi in forme tali da nuocere all'immagine dell'Ateneo stesso.
3. Le prestazioni di cui al presente articolo sono fornite in base a programmi didattici elaborati dalla struttura od anche in base a convenzioni o contratti; l'attività di formazione può prevedere l'impegno individuale del o dei docenti coinvolti, la possibilità di svolgere l'attività presso strutture del terzo